

## CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI MINORI, MINORI CON MADRI, MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) E VITTIME DELLA VIOLENZA DI GENERE

*[Questo modello rappresenta uno schema di convenzione.  
In quanto modello può essere integrato e/o modificato dalle parti negli elementi non sostanziali]*

### TRA

il Comune di Falconara Marittima rappresentato dal Dirigente del IV Settore - U.O.C. Attività e Servizi Sociali  
Dott. Brunetti Alberto, domiciliato per la carica a Falconara Marittima, Piazza Carducci n. 4;

### E

la \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_ in qualità di Ente Gestore delle strutture a carattere residenziale, nella persona del suo  
legale rappresentante \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F.  
\_\_\_\_\_

### **RICHIAMATI:**

- il D.P.R. n. 616/1977 che attribuisce ai Comuni la titolarità “degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile”;
- la L. n. 184/83 e ss.mm. “Diritto del minore ad una famiglia”, che prevede “ove non sia possibile l'affidamento familiare, è consentito l’inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l’inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare”;
- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che pone in capo ai Comuni di residenza gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali;
- il Decreto Legge n. 93 del 14/08/2013 e ss.mm.ii. “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”;
- la legge del 7 aprile 2017, n. 47 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”;
- la L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”;

- Il Regolamento Regionale n. 1\_2018 “Definizione delle tipologie delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati";
- la DGR n. 940\_2020 L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle “Strutture Sociali”.
- l’allegato A approvato con Determinazione Dirigenziale D. D. n. 1213 del 18.10.2018 – Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco di strutture residenziali per l’accoglienza di minori, minori con madri e minori stranieri non accompagnati (MSNA);

### **PREMESSO CHE**

- ai sensi dell’avviso pubblico emanato con la D. D. n. 1213 del 18/10/2018, i soggetti gestori di strutture residenziali (ETS Enti del Terzo Settore) per accedere all’elenco comunale presentano domanda di iscrizione e stipulano una convenzione con il Comune di Falconara Marittima;
- in caso di individuazione di una struttura non presente nell’elenco di cui sopra, si procede comunque a sottoscrizione della convenzione e, fatta salva la facoltà di opposizione, l’ETS che fa capo alla struttura residenziale viene inserito in elenco;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA:**

#### **ART. 1 – Oggetto del servizio**

La presente convenzione regola l’affidamento del servizio di accoglienza residenziale di minori, madri con figli minori, MSNA e vittime della violenza di genere, in strutture autorizzate ed accreditate, ai sensi della L.R. 21/2016 o da normativa vigente nella Regione d’ubicazione della struttura.

#### **ART. 2 – Destinatari del servizio**

Il Comune di Falconara Marittima si avvale della presente Convenzione per le prestazioni di accoglienza a ciclo residenziale, prestazioni educative e socio assistenziali in favore di:

- minori o minori con madri, temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo individuati dal Servizio Sociale Professionale SSP, con pronunciamento dell’autorità giudiziaria competente;
- ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) rintracciati sul territorio comunale così come definiti dalla normativa vigente “non avente cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano”;
- alle vittime della violenza di genere segnalate dalle Forze dell’Ordine o individuate dal SSP.

#### **ART. 3 - Ammissione**

Il SSP dell’Ente, valutata la necessità di applicare interventi a sostegno e aiuto al minore, vittime di violenza, madri con minori, predispone un progetto socio-educativo per il collocamento dello stesso in un contesto extra familiare scegliendo la tipologia di struttura più idonea per soddisfare i suoi bisogni, tenendo conto delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria Minorile, o dell’autorità competente.

In pronta accoglienza la struttura garantisce la continuità del servizio nell’arco delle 24 ore e l’Ente gestore (ETS) dovrà garantire la reperibilità per tutti i giorni feriali e festivi al Comune, alle Autorità competenti e alle Forze dell’Ordine. Qualora l’ingresso sia formalizzato su disposizione delle Forze dell’Ordine, la struttura

dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuto inserimento alla U.O.C. Attività e Servizi Sociali del Comune, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni, alla Questura Ufficio minori e Ufficio stranieri nel caso di MSNA. Se trattasi di MSNA, il giorno successivo all'arrivo presso la struttura, dovrà essere sottoposto a visita presso il servizio della medicina del viaggiatore per una verifica delle condizioni generali e per valutare l'idoneità alla vita comunitaria. Il SSP garantisce la piena collaborazione per la formulazione del Progetto Socio-Educativo personalizzato al fine del superamento della situazione di emergenza e l'avvio di un intervento definitivo.

L'ETS trasmette contestualmente a ogni nuovo inserimento, l'accettazione/disponibilità all'accoglienza applicando le tariffe comunicate in sede di iscrizione all'elenco. La comunicazione formale di accettazione avvio del servizio può prevedere l'applicazione di tariffe non dichiarate in fase di domanda di iscrizione, ma concordate con il SSP.

La comunicazione di cui al precedente paragrafo va inoltrata al seguente indirizzo PEC: [comune.falconara.protocollo@emarche.it](mailto:comune.falconara.protocollo@emarche.it).

#### **ART. 4 - Dimissioni**

Nel caso di raggiungimento degli obiettivi del Progetto Socio-Educativo, il minore potrà essere dimesso dalla struttura, previo parere favorevole del competente SSP e potrà tornare nella propria famiglia e/o accedere ad altri servizi. Qualora sopraggiungano condizioni che rendano inattuabile il Progetto Socio – Educativo, il minore può essere dimesso previo reperimento di idonea soluzione alternativa. In caso di allontanamento non concordato o fuga del minore la struttura dovrà sporgere denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine e darne immediata comunicazione al SSP della U.O.C. Attività e Servizi Sociali, alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni e in caso di MSNA alla Questura territoriale competente.

I minori possono essere accolti in struttura fino al compimento del 18° anno d'età, salvo conclusione dei progetti per il raggiungimento degli obiettivi o diverse disposizioni del Dirigente della U.O.C. Attività e Servizi Sociali.

#### **ART. 5 – Prestazioni garantite e obblighi del contraente**

La struttura si impegna ad assicurare le seguenti prestazioni:

- alloggio e vitto costituito da 4 pasti giornalieri;
- igiene e cura della persona;
- lavanderia del vestiario personale a seconda della fascia di età degli ospiti e delle regole interne della struttura;
- riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite;
- cure e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
- attivazione delle procedure amministrative per la regolarizzazione della posizione del minore straniero non accompagnato (richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta di protezione internazionale, richiesta al Giudice Tutelare di nomina del tutore).

Restano escluse dalla retta: spese relative al vestiario, spese personali voluttuarie, costi di tipo sanitario non coperti dal SSN, esami diagnostici, visite specialistiche private, prestazioni sanitarie specialistiche, farmaci non generici e presidi sanitari non erogati gratuitamente dal SSN, attività specifiche individuali sportive e/o riabilitative non previste nel progetto di comunità, acquisto di testi scolastici e spese per la frequenza scolastica (ad esclusione dei pasti).

Tali spese sono a carico del beneficiario del servizio o della famiglia del minore inserito in struttura fatte salve specifiche situazioni di presa in carico delle stesse da parte del SSP.

Il Comune di Falconara Marittima ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nella presente Convenzione. Inoltre l'Ente gestore della struttura si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore. L'Ente gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti

impegnati, secondo le modalità stabilita dalla normativa vigente. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono a carico dell'Ente gestore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Falconara Marittima e di indennizzo da parte della medesima. Si impegna a non prendere iniziative sul minore se non preventivamente concordate con il SSP dell'Amministrazione comunale.

#### **ART. 6 – Prestazioni a carico del Comune**

Il Comune di Falconara Marittima, nell'ambito delle competenze attribuite dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori, garantisce:

- la valutazione e presa in carico della minore in situazione di disagio in collaborazione con il SSN;
- l'adozione degli strumenti e delle metodologie indicati dalla normativa statale e regionale in materia di protezione e tutela dei minori;
- la valutazione, progettazione ed attuazione, in collaborazione con il Servizio Sanitario, degli interventi a sostegno della famiglia di origine al fine di recuperare o integrare le funzioni genitoriali carenti o compromesse per consentire il rientro del minore nel proprio ambito familiare.

#### **ART. 7 – Conservazione del posto**

Ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

- necessità di cure presso strutture ospedaliere; - soggiorni non a carico della comunità (max. 15 giorni al mese);
- rientro in famiglia per brevi periodi, vacanze o festività (max. 15 giorni al mese);
- fuga (solamente per le prime 24 ore in caso di MSNA e max. 5 giorni per i minori residenti e vittime di violenza).

Per i casi sopra riportati, debitamente comunicati e documentati dal referente della struttura, si applica la retta giornaliera in misura ridotta salvo diversi accordi tra affidataria dei servizi e il Comune di Falconara Marittima.

#### **ART. 8 - Documentazione**

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria. Tale sistema, aggiornato costantemente, comprende e conserva la seguente documentazione:

- obiettivi e riferimenti educativi generali;
- prestazioni offerte, organigramma, numero degli operatori e la loro relativa formazione, processi principali del servizio e organizzazione giornaliera;
- modalità di apertura al territorio e in particolare l'utilizzo dei minori dei servizi esterni, coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, contatti e accordi con associazioni sportive e del tempo libero;
- strategie di formazione permanente degli operatori e la modalità di lavoro dell'equipe.

La struttura si impegna a comunicare al competente SSP dell'Ente ogni informazione utile e opportuna relativa al caso, nonché a trasmettere con cadenza trimestrale una relazione scritta sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Progetto Socio-Educativo.

#### **ART. 9 - Corrispettivi**

Per la prestazione di cui alla presente Convenzione la struttura riceverà un corrispettivo determinato dall'importo della retta giornaliera dovuta per la fornitura del servizio, nella misura offerta indicata nell'istanza di iscrizione all'Elenco delle strutture residenziali per l'accoglienza di minori, minori con madri, MSNA e vittime della violenza di genere. Tale retta si intende onnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dalla comunità per la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione (art. 5), fatte salve specifiche attività aggiuntive autorizzate dal SSP. La retta potrà essere riaggiornata per comprovati aumenti dei costi di gestione e sotto autorizzazione della U.O.C. Attività e Servizi Sociali, rimanendo nei limiti stabiliti dalla legge regionale vigente in materia.

Per ottemperare a problematiche specifiche e individuali dell'utenza da collocare in struttura, potranno essere accordati con il SSP del Comune di Falconara Marittima, costi aggiuntivi e tariffe che discostano da

quanto comunicato in fase di iscrizione. Tali discostamenti sono comunicati con nota PEC come anticipato dall'art. 4 della presente convenzione.

I corrispettivi sono riconosciuti solo per il servizio effettivamente erogato, anche in modalità non continuativa nel periodo della validità della convenzione, e previa verifica della regolare esecuzione. Le attività di controllo per verificare la regolare esecuzione ed erogazione dei servizi vengo operate dal Servizio Sociale Professionale nella componente qualitativa e dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nella componente amministrativo/contabile. Le attività di controllo saranno verbalizzate e soggette a diritto di contraddittorio da parte dell'affidataria dei servizi, qualora venissero rilevati inadempimenti. Le inadempienze che danno via al procedimento per l'applicazione di eventuali penali, comprendono il non assolvimento degli obblighi previsti dalla presente convenzione e ritardi nell'esecuzione dei servizi (v. art. 11).

#### **ART. 10 – Modalità di pagamento**

Il pagamento delle rette a carico del Comune di Falconara Marittima verrà effettuato entro 30 giorni dalla data della fatturazione elettronica ai sensi della L. 244/2007 e ss.mm. su conto corrente dedicato, comunicato dalla struttura ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.

#### **ART. 11– Risoluzione del contratto e clausole penali**

L'Affidataria, nell'esecuzione del servizio previsto dal presente Schema di Convenzione, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio stesso ed è tenuta ad effettuare il servizio con correttezza e buona fede.

Ove si verificano inadempienze, irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) anche a seguito di segnalazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), procede all'applicazione delle penali.

##### **1. Applicazione delle penali per inadempienze contrattuali:**

Potranno essere applicate penali da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) rapportate alla gravità dell'inadempienza, oltre alle spese subite dall'Ente affidante per le azioni conseguenti all'inadempienza, fatto salvo l'eventuale danno. Gli importi delle penali suddette saranno trattenuti dall'ammontare delle fatture emesse. In caso di recidiva, le penali sopra indicate saranno prima raddoppiate, poi triplicate e così via.

##### **2. Applicazione delle penali previste dall'art. 126 del D.lgs. 36/2023 per ritardi sull'avvio del servizio o ritardi sugli adempimenti prescritti dall'Ente affidante.**

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale;

Le penali di cui ai punti 1 e 2 saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'affidatario, le quali dovranno pervenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Dopo tale data, in mancanza di risposta da parte dell'affidatario o di presentazione di controdeduzioni non ritenute valide, si procederà all'applicazione della penale.

##### **3. Risoluzione della presente convenzione tenuto conto della gravità dell'inadempimento.**

Costituiscono gravi inadempienze contrattuali, per le quali potrà essere attivata la risoluzione del contratto:

- a) diniego ad accettare i controlli previsti dal presente appalto;
- b) mancato rispetto degli obblighi di legge;
- c) mancato versamento degli oneri contributivi e previdenziali obbligatori;
- d) omissione o reiterato ritardo nell'esecuzione del servizio;
- e) sospensione delle attività amministrative per più di quattro giorni lavorativi consecutivi;
- f) reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l'applicazione della penale.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, ivi incluse quelle necessarie a garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi.

L'Affidataria può risolvere il contratto, previa diffida scritta di almeno 90 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni previsti nel presente contratto. In tal caso all'Affidataria spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione del contratto, purché regolarmente documentate.

#### **ART 12 - Durata, recesso e revoca**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, il rinnovo annuale avverrà automaticamente, salvo modifiche della normativa vigente, o per recesso di una delle parti coinvolte.

Il Comune di Falconara Marittima si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizioni di legge.

#### **ART. 13 - Riservatezza**

La struttura ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. Il Comune di Falconara Marittima, Titolare del Trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/2016 GDPR nomina l'affidataria del servizio quale proprio Responsabile del Trattamento (RTD), ai sensi dell'art.4 dello stesso regolamento e individua, salvo diversa indicazione, nel legale rappresentante il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

#### **ART. 14 - Registrazione**

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente. Le eventuali spese di bollo saranno a carico dell'Ente gestore della struttura.

#### **ART. 15 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia. Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ente gestore  
Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Falconara Marittima  
Il Dirigente del IV Settore  
Dott. Alberto Brunetti